

N. R.G. 1784 /2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL TRIBUNALE DI RIETI**

**Sezione Civile**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Vicario ha emesso la seguente

**SENTENZA**

tra

**CENTRO COOPERATIVO VILLA PEPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA IN SCIOGLIMENTO** (C.F. – P.IVA 00798900577), in persona del Commissario Liquidatore Prof. Avv. Ferruccio Maria Sbarbaro – in virtù del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 121/SAA/2016 del 9 settembre 2016 – elettivamente domiciliato in Roma, Via di Monserrato n. 25, presso lo studio dell'Avv. VITTORIO VASTA che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione

opponente

e

**COMUNE DI POGGIO MOIANO**, (cod. fisc. / p.iva 00121900575), con sede in Poggio Moiano (02037-RI), elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Poggio Moiano (02037-RI), Fraz. Osteria Nuova, Via degli Ulivi n. 1 presso lo studio legale dell'Avv. FEDERICO GIULIANI che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c. depositata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo

opposto

Conclusioni: come da verbale del 22 aprile 2021

Per parte opponente: come da atto di citazione in opposizione

*Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, per tutte le ragioni suesposte, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n.*



469/2017, emesso in data 11 settembre 2017, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto sottoscritto tra le parti in data 8 agosto 2002.

In ogni caso condannare il Comune di Poggio Moiano al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio ex D.M. 55/2014.

per parte opposta: come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

In via principale:

A) per il totale rigetto dell'opposizione proposta dal Centro Cooperativo Villa Pepoli Società Cooperativa in scioglimento e di tutte le avverse domande, eccezione e difese poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con il favore delle spese di lite;

In via subordinata:

B) per la condanna del Centro Cooperativo Villa Pepoli Società in scioglimento a pagare al Comune di Poggio Moiano, per i fatti, le causali ed i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e di cui sopra:

a) la somma di euro 49.094,58 per i canoni di locazione scaduti ed insoluti sino al 31/12/2016 come da fatture emesse e prodotte in giudizio e dovuti in forza dal contratto di locazione stipulato in data 08/08/2012 Rep. 94/02 sopra citato;

b) la somma di euro 26.958,38 per i canoni tariffari dovuti al Comune di Poggio Moiano per il servizio di acquedotto comunale dall'anno 2007 all'anno 2016, in forza del relativo (e del tutto autonomo e distinto) rapporto di fornitura/utenza idrica intercorrente tra il Comune di Poggio Moiano ed il Centro Cooperativo Villa Pepoli, come attestato e risultante dagli atti del Ufficio Comunale; per il complessivo importo di EURO 76.052,96 oltre agli interessi come già richiesti e alle spese di lite ovvero per il diverso importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, previa eventuale separazione delle cause ai sensi degli artt. 104, 2° comma e 103, 2° comma, c.p.c. nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo sig. Giudice ritenesse parzialmente fondata l'eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata dalla Società opponente.

Con salvezza di ogni diritto.

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Su ricorso presentato dal Comune di Poggio Moiano, il Tribunale di Rieti, in data 11.09.2017, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 469/2017, con il quale ha ingiunto, al Centro Cooperativo Villa Pepoli società cooperativa in scioglimento, il pagamento della somma di Euro 76.052,96 oltre interessi come da domanda, spese ed accessori richiesta a titolo di .canoni di locazione, scaduti ed insoluti sino al 31/12/2016 per l'importo di Euro 49.094,58 e a titolo di canoni tariffari dovuti al Comune di Poggio Moiano per l'utenza idrica volturata dalla Società conduttrice a proprio nome, per l'importo di Euro 26.958,38.



Con atto di citazione notificato l'opponente ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del giudice ordinario adito, stante la presenza di una clausola arbitrale compromissoria di cui all'art. 16 in seno al contratto del 8-8.2002 stipulato tra il Comune di Poggio Moiano e il Centro Cooperativo Villa Pepoli posto dal ricorrente a fondamento della richiesta di ingiunzione. Nel merito della pretesa, nulla ha dedotto e contestato.

Con comparsa di risposta depositata in data 20/02/2018 si è costituito in giudizio il Comune di Poggio Moiano, il quale ha contestato integralmente quanto dedotto ed eccepito da parte opponente, essendo infondato sia in fatto che in diritto.

Concessi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione in data 22.4.2021 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*

L'opposizione è fondata solo in parte per le ragioni che seguono.

Nel proprio atto di citazione in opposizione, parte attrice opponente ha dedotto che la propria posizione creditoria deriverebbe dalle obbligazioni contenute nel "*Contratto di locazione dell'immobile e delle attrezzature relative all'impianto di macellazione comunale e concessione del servizio di mattazione*" nel quale insisterebbe una clausola arbitrale all'art. 16 in virtù della quale le parti avevano convenuto che "*tutte le controversie relative alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri. Un membro verrà nominato dalla ditta ed uno dal Comune, mentre il Collegio Arbitrale verrà presieduto da un membro nominato dal Presidente del Tribunale di Rieti*".

Sulla scorta di tale clausola arbitrale l'opponente ha quindi eccepito il difetto di competenza del Giudice ordinario in favore della competenza arbitrale, chiedendo per l'effetto di dichiararsi nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Orbene nel caso di specie, dagli atti processuali, emerge che parte opposta ha richiesto il decreto ingiuntivo facendo valere due distinte domande:

1. una domanda ad oggetto il pagamento di canoni insoluti e scaduti dovuti in virtù del contratto di locazione e concessione del 8-8-2002 re. 94/2002 che prevede all'art. 16 che "*tutte le controversie relative alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri. Un membro verrà nominato dalla ditta ed uno dal Comune, mentre il Collegio Arbitrale verrà presieduto da un membro nominato dal Presidente del Tribunale di Rieti*";



2. una domanda ad oggetto il pagamento di canoni tariffari dell'utenza idrica scaduti e insoluti dovuti dal 2007 al 2016 volturata dalla società conduttrice in virtù dell'art. 8 del predetto contratto secondo il quale *“la ditta concessionaria dovrà preliminarmente alla gestione dell'impianto attivare la voltura di ogni utenza (luce, gas, fornitura idrica, Tarsu ecc) strumentale all'espletamento del servizio”*.

L'assunto dell'opponente è che, stante l'indubbia natura di contratto misto del contratto sottoscritto il 8-8.2002 in cui risulterebbe applicata la disciplina del contratto di appalto di servizi, ad esso si applicherebbe la clausola compromissoria citata.

La tesi non merita di essere condivisa.

Costituisce *jus receptum* il principio secondo cui il patto compromissorio è autonomo rispetto al rapporto sostanziale cui accede e non si trasferisce ad altri rapporti, sia pure collegati, se non con l'espresso consenso di tutte le parti coinvolte (si veda Cass. n. 941/2017: *"Una clausola compromissoria prevista in un determinato contratto non si estende, automaticamente, a controversie relative ad altri contratti sebbene collegati a quello principale. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte ha affermato che la clausola arbitrale, prevista all'interno del contratto di locazione principale, non era stata richiamata nel contratto di sublocazione e, pertanto, non poteva essere invocata in questo ultimo")*).

Peraltro le clausole compromissorie sono, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 1213/2017, Cass. n. 8910/2003 e Cass. n. 5717/1998).

Nel caso di specie, sicuramente non può richiamarsi la efficacia della clausola arbitrale prevista dall'art. 16 del predetto contratto in quanto la pretesa creditoria afferente ai canoni tariffari dovuti al Comune di Poggio Moiano per l'utenza idrica volturata per l'importo di Euro 26.958,38 trova fondamento in un diverso titolo ossia il rapporto di utenza idrica e la richiesta creditoria nel merito non appare contestata.

A ben considerare, infatti, la clausola compromissoria è inserita unicamente nel contratto del 20/02/2018 e non attiene al diverso rapporto di utenza idrica al quale, per i principi sopra espressi, non può essere estesa la applicabilità della clausola compromissoria.

Relativamente a tale pretesa creditoria pertanto l'eccezione di compromesso appare infondata e deve essere rigettata.

In relazione invece alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto riguardante il pagamento della somma di Euro 49.091,58 a titolo di canoni insoluti e scaduti ritiene questo giudice che l'eccezione sia fondata atteso che, a norma dell'art.16 del contratto di



locazione dell'immobile e delle attrezzature relative all'impianto di macellazione comunale e concessione del servizio di mattazione stipulato tra le parti il 20-2-2018, invocato dall'opposta, *"tutte le controversie relative alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri. Un membro verrà nominato dalla ditta ed uno dal Comune, mentre il Collegio Arbitrale verrà presieduto da un membro nominato dal Presidente del Tribunale di Rieti"*. Ha, infatti, al riguardo ripetutamente affermato la Suprema Corte che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (così Cass 8166/1999, Cass SU 22433/2018; e anche Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza n. 21550/2017).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, nel caso in esame, attesa la presenza di espressa clausola compromissoria nel contratto posto a base dell'ingiunzione, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere in parte qua annullato (Cass 14594/2012), con rimessione delle parti davanti al Collegio arbitrale.

Infatti, certamente il pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino alla data del rilascio non è altro che il pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi dell'art. 1591 del codice civile e non vi è dubbio che la fonte di tale obbligazione è il contratto, a prescindere dal fatto che lo stesso sia scaduto o meno, così come deve ritenersi che il pagamento dei canoni attenga alla fase esecutiva dello stesso e che pertanto si applica la clausola arbitrale di cui all'art. 16 predetto.

Per tale ragione la domanda dell'opposto, limitatamente alla parte relativa al credito di Euro 49.094,58 richiesto deve ritenersi improcedibile, perché devolute al Collegio arbitrale.

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, da una parte, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, dichiararsi improponibile, dinanzi al giudice ordinario, la domanda formulata dal Comune per la parte relativa alla pretesa creditoria di Euro 49.094,58 per la cui decisione le parti devono essere rimesse davanti al collegio arbitrale. Deve essere confermata invece confermata la condanna dell'opponente al pagamento a favore del Comune della restante somma di Euro 26.958,38 a titolo di canoni tariffari del servizio di acquedotto comunale, scaduti ed insoluti dall'anno 2007



all'anno 2016 atteso e posto che la revoca del decreto ingiuntivo non impedisce al giudice nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa creditoria su cui parte opponente nulla ha contestato..

Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, posto che nella sostanza non può ravvisarsi soccombenza della convenuta opposta sulla questione preliminare dirimente, in quanto non appare arbitraria l'introduzione della controversia in via monitoria avanti il Tribunale, stante - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopracitato - la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, pur in presenza di una clausola arbitrale e tenuto conto dell'accoglimento solo in parte della opposizione.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Rieti, definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe:

- dichiara l'incompetenza per materia sulla domanda di pagamento della somma di Euro 49.091,58 a titolo di canoni insoluti e scaduti proposta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 469/2017 del Tribunale di Rieti, essendo competente il collegio arbitrale nominato secondo le modalità previste nel contratto di locazione e concessione del 8-8-2002 re. 94/2002 (art. 16) concluso tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 469/2017;
- condanna l'opponente al pagamento a favore del Comune di Poggio Moiano della somma di Euro 26.958,38 a titolo di canoni tariffari del servizio di acquedotto comunale, scaduti ed insoluti dall'anno 2007 all'anno 2016 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Rieti, 6 novembre 2021

Il Giudice

*Dott.ssa Barbara Vicario*

